

SAN GIOVANNI BIANCO



COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO
PROVINCIA DI BERGAMO

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DELLE AREE
PER L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI,
ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
E PARCHI DI DIVERTIMENTO***

INDICE

- Art. 1 - Finalità del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni di “spettacoli viaggianti”
- Art. 3 - Competenze degli uffici comunali
- Art. 4 - Requisiti per la concessione delle aree
- Art. 5 - Condizioni per il rilascio della licenza annuale
- Art. 6 - Requisiti delle attrazioni
- Art. 7 - Esercizio delle attività
- Art. 8 - Manifestazioni tradizionali
- Art. 9 - Domanda per la concessione delle aree
- Art.10 - Titoli di preferenza
- Art.11 - Sub-ingressi
- Art.12 - Società
- Art.13 - Concessione a società
- Art.14 - Assegnazione delle aree comunali
- Art.15 - Divieto di installazione attrazioni in concomitanza di analoghe manifestazioni
- Art.16 - Modalità per l’uso di altoparlanti
- Art.17 - Sostituzione dell’attrazione in caso di sinistro
- Art.18 - Obblighi particolari dei concessionari delle aree
- Art.19 - Atti vietati ai concessionari delle aree
- Art.20 - Reclami
- Art.21 - Roulottes-abitazioni
- Art.22 - Sanzioni
- Art.23 - Rinvio ad altre norme

Art.1

Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina la concessione di aree comunali (patrimoniali e demaniali) per l'esercizio di circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, a termini della Legge 18 Marzo 1968 n°337, nonché le modalità di svolgimento delle suddette manifestazioni.

Le aree suddette sono esclusivamente quelle ricomprese nell'apposito elenco previsto dall'art.9 della citata legge.

Art.2

Definizione di "spettacoli viaggianti"

Sono considerati spettacoli viaggianti (ai sensi della Legge 18 Marzo 1968 n°337) le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto od al chiuso, ovvero i parchi permanenti di divertimento.

Le suddette attività, trattenimenti ed attrazioni sono ricompresi in appositi elenchi del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Sono esclusi dalla disciplina della predetta legge gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.

Art.3

Competenze degli uffici comunali

La Direzione dell'allestimento e dell'installazione dei parchi di divertimento o di ogni altra manifestazione dei circhi equestri e degli spettacoli viaggianti su aree comunali è demandata al Servizio Polizia Locale.

Al predetto servizio spettano altresì il compito di far osservare le disposizioni contemplate nel presente regolamento e la vigilanza sulle suddette manifestazioni per quanto riguarda l'ordine e la sicurezza pubblica.

Art.4

Requisiti per la concessione di aree

Le aree di cui all'art.1 vengono concesse direttamente ai singoli esercenti dei circhi equestri e delle attività dello spettacolo viaggiante, nonché agli esercenti dei parchi di divertimento, purchè muniti di apposita licenza annuale rilasciata dal comune di residenza.

Lo svolgimento dell'attività sull'area concessa è subordinato al possesso della licenza di cui all'art.69 del R.D. 18 Giugno 1931 n°773 e successive modifiche ed integrazioni ed alla preventiva esecuzione delle prescrizioni eventualmente contenute nel verbale di visita da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza dei pubblici

spettacoli o nel certificato di Prevenzione Incendi, come stabilito dalle vigenti disposizioni.

Art.5

Condizioni per il rilascio della licenza annuale

La licenza annuale per l'esercizio delle attrazioni inserite nell'elenco di cui all'art.4 della Legge 18 marzo 1968 n°337, qualora sia richiesta per la prima volta, è rilasciata previa verifica del compimento di un apprendistato a garanzia della capacità tecnica del richiedente.

La licenza di cui al comma precedente può essere rilasciata a:

- a) soggetti maggiorenni appartenenti o appartenuti, qualora costituiscano nucleo familiare a sé, al nucleo familiare di titolari di analoga licenza da almeno 3 anni;
- b) soggetti che negli ultimi 3 anni abbiano collaborato con prestazione non occasionale di opera subordinata con titolari della predetta autorizzazione;
- c) società legalmente costituite, il cui rappresentante legale o procuratore speciale possa dimostrare la condizione di cui alle precedenti lettere a) oppure b).

I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente devono allegare all'istanza di rilascio della licenza, in regola con le disposizioni sul bollo e con indicazione dei dati anagrafici e della residenza:

- 1. Autocertificazione atte stante l'assolvimento degli obblighi scolastici, ai sensi degli articoli 109 e seguenti di cui al D.L. 16.4.94 n. 297;
- 2. Certificato generale del Casellario Giudiziale;
- 3. Certificato dello stato di famiglia o autocertificazione dalla quale si evinca il rapporto di parentela o coabitazione tra il richiedente ed il soggetto già titolare di autorizzazione;
- 4. Autocertificazione attestante la collaborazione per un periodo non inferiore ai 3 anni con il soggetto titolare di autorizzazione;
- 5. Autocertificazione antimafia.

Le società di cui al comma 1 lett.c) del presente articolo devono allegare all'istanza di rilascio dell'autorizzazione, in regola con le disposizioni sul bollo e contenente i dati anagrafici del legale rappresentante o del procuratore speciale:

- 1. Atto costitutivo e statuto della società;
- 2. Documentazione attestante il conferimento della rappresentanza legale o della procura speciale al richiedente, nonché documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;
- 3. Autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi scolastici, ai sensi degli articoli 109 e seguenti del D.L. 16.4.94 n. 297;
- 4. certificazione generale del Casellario Giudiziale del richiedente;
- 5. Autocertificazione antimafia, nella forma prevista per le società.

Il rinnovo della licenza di cui al presente articolo avviene, previa presentazione di regolare istanza, prima della scadenza del titolo, corredando l'istanza medesima dell'autocertificazione antimafia .

Le licenze scadono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6

Requisiti delle attrazioni

All'atto della richiesta di rilascio della licenza annuale per l'esercizio di spettacolo viaggiante, il richiedente deve altresì presentare una distinta con l'indicazione di tutte le attrazioni possedute e delle rispettive caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali redatta da tecnico abilitato.

Le attrazioni medesime devono essere in regola con tutte le norme di sicurezze anche europee, previste per simili spettacoli.

All'istanza per il rilascio della licenza deve essere allegato altresì un opuscolo illustrativo delle attrazioni, contenente adeguata documentazione fotografica e congrue indicazioni circa le dimensioni delle attrazioni medesime.

Le attrazioni peraltro devono comunque risultare iscritte nell'apposito elenco ministeriale.

Art. 7

Esercizio dell'attività

L'esercizio dell'attività sul territorio comunale è consentito ai titolari della licenza annuale previo rilascio di licenza comunale indicante tempi e luoghi dell'installazione delle attrazioni.

La licenza comunale per l'esercizio delle attrazioni è rilasciata previa esibizione di:

1. licenza annuale;
2. indicazione della disponibilità di suolo e/o di locale e titolo per il godimento.

Art. 8

Manifestazioni tradizionali

Le manifestazioni tradizionali del Comune di San Giovanni Bianco sono costituite esclusivamente dalla "Fiera di Sacra Spina" in concomitanza della festività religiosa omonima.

Da questa manifestazione sono esclusi gli esercenti dei circhi e dei parchi di divertimento.

La Fiera di Sacra Spina dura 10 giorni, con inizio il fine settimana precedente la Domenica delle Palme.

Qualora tale manifestazione fosse concomitante con festeggiamenti od eventi di particolare rilevanza la durata dell'installazione di attrazioni può essere ridotta a 5 giorni.

In occasione della manifestazione suddetta può essere consentita l'installazione di banchi particolarmente attrezzati per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, purché in possesso della relativa autorizzazione al commercio su aree pubbliche ai sensi del D.Lgs.vo n°114/98 e della Legge Regionale n°15/2000.

L'installazione dei predetti banchi attrezzati per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, costituendo attività complementare allo svolgimento del parco, non è ammessa al di fuori dei limiti strettamente indicati dall'autorità competente; non saranno pertanto rilasciate ulteriori nuove autorizzazioni.

In ogni caso la collocazione dei suddetti banchi dovrà avvenire in modo tale da assicurare la priorità all'installazione delle attrazioni, costituendo comunque la vendita attività complementare. Sono ammessi peraltro i subentri nelle menzionate attività.

Art. 9

Domanda per la concessione delle aree

Per ottenere la concessione delle aree comunali di cui all'art. 1 gli interessati devono inoltrare al Funzionario Responsabile del Settore competente apposita domanda in carta legale che dovrà pervenire all'Ufficio protocollo del Comune non prima di un anno dalla data di installazione delle attrazioni e comunque almeno 30 giorni prima di tale data.

In occasione della Fiera di Sacra Spina le domande per ottenere le concessioni devono invece pervenire entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno precedente.

Nella predetta domanda devono essere indicati:

- a) nome e cognome del richiedente, il luogo e la data di nascita, il numero di codice fiscale del richiedente o partita I.V.A. se trattasi di società, nonché il luogo di residenza o di domicilio;
- b) il tipo dell'attrazione o delle attrazioni che si intendono installare secondo la denominazione risultante dalla licenza annuale e dall'elenco ministeriale (con la specificazione dei diversi tipi di gioco per quanto riguarda le "Rotonde");
- c) il carattere di "novità" dell'attrazione, a giudizio del richiedente;
- d) le dimensioni dell'area richiesta per l'installazione delle attrazioni e relative pertinenze (vano cassa, pedane ecc.) e le dimensioni dell'area che verrà occupata dalle abitazioni e dai carri attrezzi;
- e) l'indicazione delle modalità di manomissione del suolo comunale, ove essa si renda necessaria per installazione dell'attrazione;
- f) la durata dell'occupazione dell'area richiesta, con la precisazione della data di inizio dell'attività (qualora non si tratti di partecipazione alla "Fiera di Sacra Spina")
- g) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di assumersi l'impegno di sottostare ed osservare tutte le norme del presente regolamento.

Alla domanda suddetta deve essere allegata (a pena di inammissibilità della stessa) la copia autenticata della licenza annuale debitamente rinnovata o (nel caso che all'atto della domanda non fosse ancora intervenuta la revisione annuale) copia autenticata della licenza annuale vidimata per l'anno precedente, con l'impegno di trasmettere prima della concessione dell'area quella valida per l'anno in corso; in ogni caso, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, la copia autentica della licenza può essere sostituita da un'autocertificazione attestante l'autenticità del titolo.

Alla domanda devono pure essere allegati:

1. i documenti attestanti gli eventuali titoli di preferenza di cui al seguente art.10;
2. una fotografia dell'attrazione da installare, nel caso che venga presentata come "Novità";
3. planimetria quotata delle attrazioni che si intendono installare, comprensiva di tutte le pertinenze.

All'accertamento dei titoli di preferenza di cui ai numeri 1. e 3 del citato art. 10 provvede il Comune, in base agli atti d'ufficio.

Art. 10

Titoli di preferenza

Per ottenere la concessione delle aree disponibili, sono considerati titoli preferenziali:

1. Il maggior numero di partecipazioni alla manifestazione nell'ultimo ventennio, a decorrere dall'anno 1990;
2. La maggiore anzianità di esercizio con la medesima specie di attrazione che si intende installare; tale anzianità viene attestata da certificazione rilasciata dalle Associazioni di categoria.
3. La maggiore anzianità di domanda, a decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento. L'anzianità di domanda si interrompe all'atto della prima installazione dell'attrazione.
4. La residenza in uno dei Comuni della Regione Lombardia. Tale titolo viene documentato con autocertificazione.

A parità di requisiti fra più richiedenti, l'assegnazione dell'area avviene mediante sorteggio effettuato in seduta pubblica dal Funzionario Responsabile del settore competente.

Art. 11

Subingressi

Il subentro nell'attività di spettacolo viaggiante può avvenire per:

1. cessazione dell'attività da parte del titolare con conseguente cessione dell'azienda;
2. per cessione di una o più attrazioni;
3. invalidità permanente;
4. per causa di morte.

Nel caso di trasferimento di azienda di cui al precedente punto 1. l'anzianità maturata dall'alienante sarà riconosciuta al subentrante purché munito di licenza e fermo restando il rispetto delle vigenti norme di Legge e del presente Regolamento.

Nell'ipotesi di cui al punto 2. del presente articolo, qualora le attrazioni vengano cedute al coniuge od a figlio/a, a questi verrà riconosciuto il punteggio di cui al punto 1. del precedente articolo 10.

L'acquirente subentrante non potrà comunque, per i due anni successivi alla data del subentro, cambiare l'attrazione acquistata o venderla a terzi.

Nel caso di cui a precedente punto 3. l'anzianità di partecipazione viene riconosciuta interamente al coniuge e ai discendenti/ascendenti diretti fino al terzo grado, senza che i subentranti -siano tenuti a dimostrare la volontà di cessione della azienda a loro favore da parte del dante causa, a ciò bastando la dimostrazione clinica dello stato di invalidità permanente.

Nel caso in cui invece non vi siano discendenti o ascendenti diretti o questi non vogliano proseguire l'attività la stessa può essere ceduta, con conseguente godimento del punteggio maturato, ad altre persone appartenenti alla stessa famiglia, previa esibizione all'ufficio competente di specifico atto notarile di trasferimento.

Nel caso di cui al punto 4. del presente articolo, il punteggio acquisito dal titolare sarà interamente riconosciuto al coniuge, ai discendenti ed ascendenti diretti. Nell'ipotesi di più successori, dovrà essere presentato agli uffici competenti un atto notarile con cui tutti gli aventi diritto designino tra essi l'unico beneficiario del riconoscimento suddetto.

Nel caso in cui il titolare non abbia eredi diretti il beneficio sarà riconosciuto all'erede designato dal titolare, con apposito atto di disposizione testamentaria.

All'anzianità maturata a seguito di subentro, nei casi di cui al presente articolo, verrà aggiunta quella acquisita personalmente di anno in anno dal subentrante.

Art. 12 Società

L'attività di spettacolo viaggiante di cui al presente Regolamento può essere gestita anche attraverso forme societarie, purché la Società sia munita di regolare licenza; in tali casi la gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante per le Società di capitali, o per gli altri tipi di società da persona designata dai soci, che dimostri di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali.

Art. 13 Concessione a Società

La richiesta di concessione da parte di una Società, oltre che dalla documentazione di cui al precedente art. 9, deve essere corredata da documentazione comprovante la legale costituzione della stessa e il nome dei soci, con l'obbligo di aggiornamento.

Il legale rappresentante della Società deve in ogni caso essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali.

In caso di trasformazione da ditta individuale a società, questa acquisisce solo il punteggio di cui all'art. 10 relativo al legale rappresentante.

Sono autorizzati alla conduzione delle attrazioni esclusivamente i soci che risultino nella Società da almeno tre anni.

La sostituzione del Legale Rappresentante con uno dei soci non comporta variazioni di punteggio della Società stessa né trasferisce al rappresentante legale uscente il punteggio già conferito alla società.

Nel caso di scioglimento della Società concessionaria il punteggio di cui al punto 1. dell'art. 10 è riconosciuto all'ex socio che dimostri, mediante atto notarile, la volontà dei restanti ex soci di conferirgli l'acquisizione del punteggio della ex società. Il punteggio acquisito dalla Società non è in alcun modo divisibile tra i soci. Il socio rilevataro non potrà cambiare o cedere a terzi l'attrazione rilevata per i tre anni successivi.

Art. 14 Assegnazione delle aree comunali

Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di cui all'art.9, il Responsabile del procedimento predetermina le attrazioni da ammettere alla manifestazione, distinguendole per specie e quantità, anche in rapporto all'estensione dell'area disponibile, tenendo altresì in considerazione le attrazioni particolarmente originali e di considerevole interesse per la piazza di San Giovanni Bianco ritenute "Novità", a giudizio insindacabile del Funzionario Responsabile preposto al Settore sulle loro caratteristiche spettacolari e per le loro capacità di richiamo.

Il Responsabile del procedimento esamina poi la regolarità delle domande e valuta i titoli di preferenza, separatamente per ciascuna specie di attrazione ammessa dalla direzione.

Il Responsabile del procedimento propone quindi il rilascio a ciascun richiedente di apposita licenza temporanea, se trattasi di occupazione di suolo pubblico, previo pagamento in unica soluzione dell'ammontare del relativo canone.

Se trattasi invece di suolo patrimoniale, il Responsabile del procedimento propone che il suolo medesimo venga concesso in affitto a ciascun richiedente previo pagamento, in unica soluzione, del relativo canone, per mq. e per ogni giorno di occupazione.

A pena di decadenza, i suddetti importi devono pervenire al Comune, secondo le modalità che saranno stabilite dal Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di giorni 5 prima della data di inizio dell'occupazione dell'area.

Gli importi di cui sopra sono comprensivi del corrispettivo dovuto per l'occupazione del suolo fino a 2 giorni prima dell'inizio della manifestazione e fino a 2 giorni dopo il termine della stessa per il montaggio e smontaggio delle attrezzature.

In caso di manomissione del suolo da concedere, l'interessato deve depositare altresì, unitamente ai predetti versamenti, un'idonea cauzione il cui ammontare viene determinato di volta in volta dal Funzionario Responsabile del Settore.

La restituzione di tutto o parte del deposito cauzionale viene disposta al termine della concessione, su dichiarazione del predetto funzionario che ogni pretesa della Civica Amministrazione è stata soddisfatta e che non sono stati arrecati danni al Comune.

In caso di mancata occupazione del suolo o qualora l'interessato abbandoni comunque l'area prima del termine di scadenza della concessione di cui è titolare, non si fa luogo a rimborso dei canoni di affitto già corrisposti.

L'elenco dei concessionari, se richiesto, viene trasmesso per notizia alle Associazioni Sindacali di categoria.

Gli atti di assenso all'uso del suolo comunale sono strettamente personali e non esonerano il titolare dal munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre norme.

In particolare l'utilizzazione dell'area assegnata è subordinata al rispetto, da parte dei concessionari, delle norme igieniche indicate dall'ASL.

Art. 15 **Divieto di installazione di attrazioni** **durante lo svolgimento di manifestazioni analoghe**

In un raggio di 500 m. dal perimetro delle aree comunali destinate alle attrazioni dello spettacolo viaggiante, ai circhi e ai parchi di divertimento non è consentito in ogni caso, anche su suolo privato, lo svolgimento di tali attività.

Nei 60 giorni precedenti la "Fiera di Sacra Spina" è consentita sulle aree di cui al precedente comma solo l'installazione di circhi, teatri viaggianti e teatri-tenda.

Qualora sia stata già concessa un'area di cui al suddetto comma, per l'installazione di un circo, l'area stessa non può venire assegnata ad altro complesso circense nei 45 giorni precedenti l'inizio di validità del primo atto di concessione.

Per motivi di ordine pubblico è vietato lo svolgimento contemporaneo di più manifestazioni dello spettacolo viaggiante (circo, teatro-tenda, teatro viaggiante, gruppo di oltre 5 attrazioni di altro tipo) su aree ubicate tra loro ad una distanza inferiore a 500 mt. in linea d'aria.

Art. 16 **Modalità per l'uso degli altoparlanti**

I concessionari delle aree possono far uso di amplificatori o altoparlanti esclusivamente per avvisi al pubblico connessi al funzionamento delle attrazioni. Può essere consentita anche la trasmissione di musica riprodotta soltanto dalle ore 9.30 alle ore 12.30 ed dalle ore 16.00 alle ore 24.00 di ogni giorno di funzionamento delle attrazioni stesse.

In ogni caso, il volume sonoro dei suddetti apparecchi deve essere mantenuto basso e comunque entro e non oltre i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di inquinamento

acustico, in modo che non venga disturbata la pubblica quiete.

Durante lo svolgimento delle solenni processioni con la Reliquia della Sacra Spina (Domenica dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 16.30) l'utilizzo di qualsiasi altoparlante ed apparecchio sonoro è tassativamente vietata.

La violazione dell'obbligo di cui ai commi precedenti comporterà il divieto di far uso di amplificatori o altoparlanti o di riprodurre musica dal giorno dell'accertamento della violazione fino alla fine della manifestazione. Ai contravventori non sarà altresì riconosciuta l'anzianità di partecipazione all'edizione della manifestazione in cui è stata accertata la violazione.

Art. 17

Sostituzione dell'attrazione in caso di sinistro

Può essere consentita la sostituzione dell'attrazione ammessa con un'altra di proprietà di terzi purché dello stesso tipo e di pari ingombro, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione deve essere comunque preventivamente autorizzata dal Funzionario responsabile del Settore competente.

Art. 18

Obblighi particolari dei concessionari delle aree

I concessionari delle aree, oltre ad osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, hanno l'obbligo di:

1. installare le attrazioni non prima della data stabilita nell'atto di concessione dell'area, salva apposita autorizzazione del Funzionario Responsabile;
2. rispettare le specifiche norme di legge e tutte le altre prescrizioni eventualmente dettate dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, qualora l'area concessa fosse attraversata da linee e cavi elettrici;
3. provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni, previa stipula di apposito contratto con l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;
4. rispettare gli orari di funzionamento delle attrazioni stabilite dal Funzionario Responsabile e comunque garantire il funzionamento delle attrazioni nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e dalle ore 21.00 alle ore 24.00 (fatto salvo condizioni atmosferiche avverse);
5. tenere l'attrazione sempre in condizioni decorose;
6. provvedere a proprie spese allo smaltimento giornaliero dei rifiuti di qualsiasi specie provenienti dall'attività esercitata, nonché alla pulizia dell'area;
7. lasciare libera, pulita ed in perfetto ordine, l'area assegnata alla scadenza delle concessioni;
8. rimettere tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d'arte in pristino stato l'area manomessa. In difetto, vi provvederà direttamente il Comune tramite l'Ufficio Tecnico, a spese dell'interessato, prelevando la somma occorrente dal deposito cauzionale di cui all'art. 14;
9. effettuare tempestivamente denuncia all'ASL, in caso di detenzione di animali pertinenti alle attrazioni ed eseguire le prescrizioni eventualmente dettate in materia di igiene, di sanità e di polizia veterinaria;
10. osservare le eventuali prescrizioni impartite ai fini di un ordinato svolgimento della manifestazione con particolare riguardo agli eventuali spostamenti delle attrazioni all'atto della loro installazione, alla ubicazione dei carri-attrezzi e delle abitazioni.

I concessionari delle aree in occasione della Fiera di Sacra Spina devono assicurare ininterrottamente e personalmente il regolare esercizio della propria attrazione, dalla data di inizio delle manifestazioni sino alla Domenica delle Palme. In caso di comprovata malattia tale da impedire la possibilità di lavoro, i titolari delle attrazioni possono farsi sostituire, previa richiesta al Funzionario Responsabile del Settore, da persona (familiare o dipendente) idonea e capace di gestire l'attrazione, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Art. 19

Atti vietati ai concessionari delle aree

E' particolarmente vietato ai concessionari delle aree di:

- a) sub-concedere a terzi l'area assegnata;
- b) manomettere il suolo concesso senza apposita autorizzazione;
- c) sostituire l'attrazione con altra di proprietà dello stesso concessionario ma di tipo diverso da quello riportato nell'atto di concessione, senza la preventiva concessione;
- d) far uso, durante le ore di funzionamento delle attrazioni, di qualsiasi veicolo lungo i passaggi adiacenti le attrazioni e destinate al transito dei pedoni;
- e) variare le misure di ingombro dell'attrazione ammessa senza la preventiva autorizzazione.

Art. 20

Reclami

Eventuali reclami dei concessionari del suolo vanno presentati al Funzionario Responsabile del Settore, per iscritto, prima della fine della manifestazione.

Art. 21

Roulottes-abitazioni

Ciascun concessionario non potrà avere al seguito più di due roulottes-abitazioni, al fine di evitare intasamenti nelle aree destinate alla sosta.

Qualora il concessionario avesse maggior esigenze per il proprio nucleo familiare le stesse dovranno essere fatte presenti all'Amministrazione Comunale con congruo anticipo rispetto all'inizio della manifestazione e andranno documentate con l'esibizione del certificato di Stato famiglia o Autocertificazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare le richieste di cui al comma precedente.

Art. 22

Sanzioni

Le infrazioni alle norme del presente regolamento, nonché alle eventuali prescrizioni particolari inserite di volta in volta nell'atto di concessione, quando non costituiscono reato, sono soggette alle sanzioni amministrative di cui all'art.7 bis del T.U.E.L. D.Lgs.vo 18.8.2000 n°267 secondo le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n°689 e sono accertate dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.

La violazione dell'obbligo previsto dall'ultimo comma dell'art.18 comporta, salvo il caso di accertata forza maggiore, il mancato riconoscimento dell'anzianità della partecipazione di cui al punto 1. dell'art. 10, relativamente alla manifestazione di cui trattasi, nonché l'esclusione dell'interessato dalla medesima Fiera per i 2 anni successivi (o per il solo anno successivo, qualora non abbia assicurato l'esercizio di una parte soltanto delle proprie attrazioni ammesse). Non costituisce comunque caso di forza maggiore il fatto di mantenere in attività la propria attrazione in altra località o di trasferirla durante il periodo di cui al citato articolo.

In caso di violazione dell'art.18 numeri 1, 2, 4, 6, 8, 10 e nell'ipotesi dell'art. 19 lettere b) c) e) il Funzionario responsabile del Settore, sentito l'interessato, può infliggere il richiamo scritto comportante il mancato riconoscimento ai fini dell'anzianità, della partecipazione alla manifestazione cui è stato autorizzato.

L'infrazione del divieto previsto dall'art. 19 lettera a) ed in caso di recidiva, di quello contemplato dall'art. 19 lettera c) comporta inoltre la decadenza della licenza di occupazione suolo o la automatica revoca del provvedimento di affitto dell'area, senza diritto per il trasgressore a rimborso o indennizzo alcuno e comporta altresì l'esclusione degli interessati dalla medesima fiera per i 2 anni successivi.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente o in caso di occupazione abusiva di area, il Funzionario Responsabile emanerà apposita ordinanza di sgombero dell'area stessa.

Qualora l'interessato, per almeno 2 volte in un quinquennio, non partecipi alla manifestazione per mancato pagamento dell'importo previsto dall'art. 14 entro il termine stabilito, perderà il riconoscimento dell'anzianità di partecipazione di cui al punto 1. dell'art. 10 fino a quel momento maturata.

Art. 23

Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo alla legge 18.3.1968 n. 337 e al T.U. 18.6.1931 n. 773 e relativo regolamento.